

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(VERSIONE CON MODIFICHE APPROVATE
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 27-04-2022)

Entrato in vigore il 13.03.2011

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I Disposizioni preliminari e generali		CAPO VI Delle sedute del Consiglio
1	Oggetto del regolamento.	27	Dei posti e degli interventi.
2	Luogo delle adunanze consiliari.	28	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
3	Funzioni rappresentative.	29	Inizio dei lavori.
4	Elezione e presidenza delle sedute consiliari.	30	Comportamento dei consiglieri.
5	Funzioni del Presidente.	31	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
	CAPO II Gruppi consiliari Commissioni consiliari Rappresentanti del Comune	32	Fatto personale.
6	Costituzione dei gruppi consiliari.	33	Pregiudiziali e sospensive.
7	Conferenze dei capigruppo.	34	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
8	Commissioni consiliari.	35	Adunanze aperte.
9	Costituzione di commissioni speciali.	36	Chiusura della discussione.
10	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	37	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
	CAPO III Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali		CAPO VII Delle votazioni
11	Diritti dei consiglieri.	38	Sistemi di votazione.
12	Mozioni.	39	Ordine della discussione e della votazione.
13	Interpellanze.	40	Annullamento e rinnovazione della votazione.
14	Interrogazioni.	41	Interventi nel corso della votazione.
15	Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.	42	Mozioni d'ordine.
	CAPO IV Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno	43	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità. Dichiarazioni di voto.
16	Convocazione del consiglio comunale.	44	Computo della maggioranza.
17	Distinzione delle sedute - Definizioni.		CAPO VIII Dei verbali delle sedute
18	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.	46	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
19	Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.	47	Approvazione del verbale della precedente seduta.
20	Ordine del giorno.	48	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
21	Deposito degli atti per la consultazione.		CAPO VIII BIS Disposizioni speciali per le sedute in videoconferenza
22	Registrazioni audiovisive.	48	Scelta, modalità e sede di svolgimento
	CAPO V Presidenza e segreteria dell'adunanza	bis	Validità della seduta.
23	Disciplina delle adunanze.	48	Attestazione presenze e apertura della seduta.
24	Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.	48	Modalità di intervento e votazione.
25	Segreteria dell'adunanza.	quater	
26	Scrutatori - Nomina - Funzioni.	48	Attuazione delle disposizioni.
		quinquies	
		48	
		sexies	
			CAPO IX Disposizioni finali
		49	Interpretazione del regolamento.
		50	Pubblicità del regolamento.
		51	Diffusione del presente regolamento.
		52	Entrata in vigore.

**CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sull'ordinamento delle autonomie locali e successive modifiche e integrazioni.

2. Con separato regolamento, da approvarsi da parte del consiglio comunale, verrà disciplinata la gestione delle risorse per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Piazza Umberto I n. 7.

2. Il presidente del consiglio comunale, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore può convocarlo, previa motivata deliberazione della giunta comunale, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza.

3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.

4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

5. Il presidente del consiglio comunale può stabilire che l'adunanza si svolga in videoconferenza, dandone comunicazione all'atto della convocazione.

6. Lo svolgimento di tali sedute deve avvenire nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità stabiliti dal presente regolamento.

7. Il sistema tecnico di videoconferenza individuato deve consentire di identificare con certezza i partecipanti, assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute e garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute stesse.

8. Fuori dai casi di cui al comma 5, è ammessa la partecipazione di componenti in videoconferenza alla seduta convocata ordinariamente presso la sede municipale, nel rispetto dei criteri previsti ai commi 6 e 7. A tal fine al momento della convocazione della seduta saranno sempre fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza. Nel caso di svolgimento della seduta in modalità "mista" trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo VIIIbis del presente Regolamento, ad eccezione della sede della riunione che non può intendersi virtuale ma che resta identificata nella sala consiliare come definita al comma 1 del presente articolo. Nel caso di partecipazione di tutti i componenti in videoconferenza non si applicano le disposizioni per le sedute in presenza.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal sindaco, di concerto con il presidente del consiglio comunale, sentiti i capigruppo.

Art. 4 – Elezione e presidenza delle sedute consiliari.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; è presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente.

2. Il presidente viene eletto nella prima seduta consiliare, successivamente alla convalida degli eletti ed al giuramento del Sindaco, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Successivamente, nella stessa seduta e con le stesse modalità, viene eletto il vice presidente.

3. Il presidente ed il vice presidente entrano in carica all'atto dell'elezione.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente le sue funzioni sono svolte, in ordine, dal vice presidente, dal consigliere anziano e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

5. Al presidente del consiglio comunale è corrisposta l'indennità stabilita dalla legge. Tale indennità è corrisposta mensilmente ed è rapportata ai giorni di svolgimento della funzione.

6. Il presidente dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo ed è rieleggibile.

7. Il consiglio comunale può procedere alla revoca del presidente e del vice presidente secondo le modalità previste dallo statuto comunale. La proposta di revoca deve essere motivata sulla base di violazioni di leggi, dello statuto comunale, del presente regolamento o per sfiducia espressa a maggioranza dei consiglieri.

Art. 5 – Funzioni del presidente.

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. In particolare, è funzione del presidente del consiglio:

- a) dare massima informazione al pubblico sull'attività del consiglio comunale e garantirne l'accesso alla sala consiliare;
- b) assegnare ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento del mandato, in relazione alle disponibilità comunali ed alla consistenza numerica degli stessi;
- c) attuare ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri la facoltà di controllo e di iniziativa di proposta attraverso l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa;
- d) introdurre le proposte di deliberazione e concedere quindi la parola ai relatori;
- e) invitare eventualmente alle sedute persone esterne al consiglio al fine della loro audizione per l'esame di specifiche problematiche;
- f) favorire i rapporti del consiglio con gli altri organi del Comune, il revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa;
- g) verificare il numero delle assenze dei consiglieri al fine dell'avvio del procedimento di decadenza;
- h) coordinare le commissioni consiliari, ove costituite.

3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.

6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.

7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.

9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

Art. 7 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, a cura del segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato, viene redatto verbale.

6. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

Art. 8 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- consultive permanenti;
- consultive straordinarie di studio;
- di inchiesta, di controllo e di garanzia.

2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

3. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.

4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

Art. 9 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 10 - Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 42, commi 2, lett. m) e 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000.

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, commi 2, lett. m) del D.Lgs. 267/2000.

3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III
DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11 - Diritti dei Consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento, in conformità all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e all'art. 24 della legge 7-8-1990, n. 241.

7. L'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi 5 e 6 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti anche in forma verbale direttamente al segretario comunale o al responsabile dell'ufficio di segreteria.

8. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del consiglio o della giunta nonché di altri atti e documenti amministrativi.

10. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere tramite apposito modulo, sul quale devono essere indicati gli estremi dell'atto di cui si richiede copia e apporre la data e la firma. Il modulo deve contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata dal consigliere esclusivamente per l'esercizio del proprio mandato.

11. Il rilascio delle copie avviene entro i trenta giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso, al momento della presentazione della richiesta, viene precisato il maggior termine per il rilascio.

12. Qualora si rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, trova applicazione la procedura prevista dall'art. 36 del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso. Di ciò verrà informato il consigliere interessato, entro il termine di cui al precedente comma, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

13. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B), n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della Tabella D allegata alla Legge 8-6-1962, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 12 - Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, purché pervengano al protocollo dell'Ente entro in quindicesimo giorno antecedente allo svolgimento della seduta.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica

Art. 13 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale, ivi compresi i termini di presentazione.

Art. 14 - Interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio purché la stessa sia pervenuta al protocollo dell'Ente entro in quindicesimo giorno antecedente allo svolgimento della seduta.

. Qualora il consiglio fosse già stato convocato o l'interrogazione fosse pervenuta oltre il termine di cui al precedente punto b), la risposta verrà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva.

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l'interrogante illustra l'interrogazione;

b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;

c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;

d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 15 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli

interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 16 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;
- il giorno e l'ora dell'adunanza;
- la modalità in cui si terrà l'adunanza (in presenza o videoconferenza);
- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni.

Art. 17 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie.** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti.** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione.** Nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno n. 6 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

5. **Sedute pubbliche e segrete.** Di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula, ad eccezione degli assessori esterni.

Art. 18 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 19 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, al domicilio dei consiglieri a mezzo consegna a mani da parte del messo comunale ovvero, qualora tecnicamente possibile, a mezzo fax o posta elettronica:

- a) sei giorni prima, per la convocazione in seduta ordinaria;
- b) quattro giorni prima, per le convocazioni in seduta straordinaria;
- c) un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.

Nel computo dei termini, in relazione ai punti a) e b), non si tiene conto né del giorno di consegna dell'avviso di convocazione né di quello di svolgimento della seduta.

2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

- al/i revisore/i dei conti;
- ai responsabili dei servizi;
- agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune.

6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 20 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è compilato dal presidente.

2. Hanno la precedenza:

- 1 - l'approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2 - le comunicazioni del presidente;
- 3 - le comunicazioni del sindaco;
- 4 - le proposte delle autorità governative;
- 5 - le proposte dell'autorità regionale;
- 6 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- 7 - le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
- 8 - da ultimo saranno iscritti le interrogazioni, le mozioni, le interpellanze e gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.

Art. 21 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini fissati dall'art. 12, comma 1, lett. b) dello statuto comunale e cioè:

- tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni lavorativi precedenti per consentirne la visione ai consiglieri durante l'orario d'ufficio;

- gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno devono essere depositati almeno 24 ore prima della riunione per consentirne la visione ai consiglieri durante l'orario d'ufficio;

- le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo devono essere depositate per le medesime finalità presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei dieci giorni consecutivi precedenti per consentirne la visione ai consiglieri durante l'orario d'ufficio.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 22 - Registrazioni audio e audiovisive.

1. La registrazione delle sedute viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori consiliari. Tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.

2. È facoltà del presidente del consiglio autorizzare la registrazione dei lavori ad altri soggetti con qualsiasi mezzo.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti. Eventuali copie potranno essere autorizzate ai consiglieri stessi solo se la duplicazione avverrà presso gli uffici comunali e alla presenza costante di personale comunale incaricato.

**CAPO VI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 27 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

3. Ogni consigliere, ottenuta l'autorizzazione a prendere la parola dal presidente del consiglio, parla dal proprio posto.

4. La parola è concessa ai consiglieri in due turni successivi seguendo l'ordine delle prenotazioni a parlare, il primo intervento dopo la presentazione dell'argomento in discussione, il secondo dopo la replica del sindaco o del relatore.

5. Il primo intervento deve essere contenuto nei limiti massimi di cinque minuti, il secondo di tre minuti,

6. Qualora un consigliere prenda la parola solo al secondo turno di interventi, il tempo a sua disposizione è di tre minuti.

7. Il sindaco (od il relatore) chiude ogni ciclo di interventi alla discussione con una replica, ed è autorizzato ad intervenire nel corso della discussione - quando lo ritenga opportuno - per brevi chiarimenti.

8. Quando un consigliere supera il termine concessogli per l'intervento, il presidente del consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

9. Gli interventi devono essere iniziati e conclusi nella stessa seduta.

10. A nessuno è permesso interrompere chi ha la parola, né sono ammessi colloqui, dialoghi o richieste di spiegazioni.

11. Laddove il tema oggetto di discussione lo renda utile o necessario, il presidente ha facoltà di consentire una maggiore durata degli interventi.

Art. 28 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 29 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente e prima della trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza, neppure qualora siano presenti tutti i consiglieri.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 30 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 31 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al presidente del consiglio, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il presidente del consiglio ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 (dieci) giorni.

Art. 32 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 33 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 34 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 35 - Adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento

all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 36 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 (dieci) minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 (cinque) minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 37 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.

2. La durata di ogni seduta dovrà essere di norma contenuta nei limiti di tre ore a partire dall'effettivo inizio dei lavori; qualora questo termine venga raggiunto prima della trattazione di eventuali interrogazioni e/o interpellanze iscritte all'ordine del giorno, la seduta è prorogata fino ad un massimo di un'ora per la discussione delle stesse.

3. Il consiglio comunale può comunque decidere, a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, la prosecuzione delle sedute sino all'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.

5. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.

6. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art. 38 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

5. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 10.

Art. 39 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
- c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
- d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
- e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
- f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
- g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 40 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 41 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 42 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 43 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 44 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 (cinque) minuti.

Art. 45 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 46 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 47 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto.

L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 48 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso segretario comunale trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO VIII BIS

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

Art. 48bis - Scelta, modalità e sede di svolgimento.

1. La scelta di svolgere sedute del consiglio comunale in videoconferenza, rientra nelle prerogative del presidente del consiglio comunale o di chi legalmente lo sostituisce, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente regolamento.

2. Le sedute in videoconferenza devono svolgersi comunque in modalità "sincrona", consentendo la possibilità a tutti i componenti, compreso il segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale. Si possono usare, a tal fine, programmi reperibili

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione comunale, da utilizzare con l'ausilio di webcam e microfono, con strumentazione messa a disposizione dall'amministrazione comunale o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, tablet, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

3. La sede di svolgimento della seduta, nei casi di cui al presente articolo, deve intendersi "virtuale", con tutti i componenti collegati in videoconferenza.

Art. 48ter – Validità della seduta.

1. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni componente le credenziali e le modalità di accesso al programma utilizzato per il collegamento alla videoconferenza ovvero al sistema di videochiamata in simultanea, realizzata mediante appositi programmi eventualmente forniti direttamente dall'amministrazione comunale.

3. Per le sedute del consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi utilizzati dei consiglieri comunali, e con la registrazione audio/video della seduta e la successiva riproduzione attraverso il sito internet istituzionale del Comune in modalità integrale nonché con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.

4. La pubblicità in videoconferenza delle sedute del consiglio comunale può essere sospesa, su decisione del presidente, anche dal segretario comunale e dagli eventuali responsabili dei servizi presenti, qualora si discuta di questioni personali o in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi e comunque in tutti i casi già previsti e disciplinati dal precedente art. 17, comma 5.

5. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al presidente e al segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

Art. 48 quater – Attestazione presenze e apertura della seduta.

1. Il segretario comunale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000.

2. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del segretario comunale, è dichiarata dal presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal presente regolamento, dallo statuto comunale o dalla legge.

3. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene depositata con le modalità già previste all'art. 21 del presente regolamento nonché mediante deposito della stessa sull'apposita piattaforma del sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile mediante l'utilizzo delle credenziali fornite ai singoli consiglieri. Qualora tecnicamente possibile, la documentazione in questione viene resa disponibile in condivisione telematica durante lo svolgimento della seduta.

4. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del presidente dell'ora di chiusura.

5. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del segretario comunale e secondo le modalità sopra indicate. Nel caso di persistenza di disfunzioni, la prosecuzione della seduta può essere autorizzata dal presidente con modalità tecniche alternative che garantiscano comunque l'identificazione del consigliere partecipante.

Art. 48 quinquies – Modalità di intervento e votazione.

1. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal presidente, esponendo le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale/audio.

2. Al termine della votazione il presidente dichiara l'esito con la dichiarazione del segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.

Art. 48 sexies – Attuazione delle disposizioni.

1. Il presidente del consiglio comunale, nell'esercizio dei poteri riconosciuti dallo statuto e dal presente regolamento, garantisce la corretta attuazione delle disposizioni sopra riportate. Per la risoluzione di eventuali problematiche applicative insorte può sottoporre al consiglio stesso le decisioni da assumere. Le soluzioni da adottare devono in ogni caso essere rispettose dei principi generali in materia di organi rappresentativi locali e privilegiare il rispetto delle prerogative e dei diritti dei consiglieri.

2. Per ogni altro aspetto relativo al funzionamento del consiglio comunale (convocazione, svolgimento e disciplina dell'adunanza, prerogative dei componenti, tipi di interventi, votazione, verbalizzazione, etc.) non diversamente disciplinato con il presente capo, trovano applicazione le restanti disposizioni del presente regolamento, se ed in quanto compatibili con la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.

**CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 49 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.

2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale il quale deciderà con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 50 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 51 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 52 - Entrata in vigore.


1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **9.11.2010** con atto n. **22**;
- È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **01.12.2010** al **16.12.2010**
- È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del/..... n./.....;
- È stato affisso all'albo pretorio comunale dal **27.1.2011** all'**11.02.2011** per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- È entrato in vigore il **13 marzo 2011** (contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche apportate allo **Statuto Comunale**).

Baldissero Torinese, **08 aprile 2011**



Il Vice Segretario Generale
QUAGLIA Antonella